

N. R.G. 62-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

nel procedimento di ammissione alla procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCI promosso da:

SISMONDI ROBERTO, titolare di omonima impresa individuale con sede in Lesegno, via Umberto I n. 7, assistito dall'avv. BOZZO MARIA PIA e GAZZI FLAVIO per delega in atti; ha emesso la seguente

SENTENZA

1. ROBERTO SISMONDI è titolare di una **impresa individuale** esercente attività di “*coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio, silvicoltura e altre attività forestali*”; in particolare, egli si occupa di coltivazione di nocciole biologiche su terreni concessi in comodato d’uso dai genitori.

Sotto il profilo formale, data la natura dell’attività, egli non è soggetto alla tenuta delle scritture contabili, ma ha fornito all’OCC il compendio documentale contabile costituito dalle fatture attive e passive; ha altresì allegato una situazione patrimoniale e le dichiarazioni dei redditi. Risultano pertanto prodotti i documenti di cui all’art. 75 CCII

Alla domanda è allegata la relazione particolareggiata ex art. 76 comma 2 che, anche a seguito delle richieste integrazioni, appare ora completa.

2. In ragione della sede della Impresa sussiste la competenza di questo Tribunale.

3. Non si ravvisano le condizioni ostative previste dall’art. 77 CCI; in particolare, il ricorrente rientra nella previsione di cui all’art. 2, 1° comma, lett. c), CCI, ma non può essere considerato consumatore, poiché per un verso l’indebitamento è scaturito dalla sua partecipazione alla società SRS di Raineri Romano e Sismondi Roberto snc cessata il 21.12.2015 e per altro verso il concordato proposto è funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa individuale agricola, sebbene, come si dirà, non tragga l’attivo disponibile dai flussi di detta impresa, assolutamente irrisori e appena sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia.

4. Quanto alle cause del sovraindebitamento, il ricorso e la relazione OCC richiamano la sorte della società S.R.S di Raineri Romano e Sismondi Roberto SNC che nel periodo che va dal 2007 al 2014 ha vissuto momenti di grave difficoltà economica, *quale riflesso altresì della nota recessione mondiale scoppiata nel 2006 negli Stati Uniti e diffusasi negli altri paesi tra*



il 2007 e 2013 in seguito alla crisi dei subprime e del mercato immobiliare (si ricorda la famosa bolla immobiliare e il fallimento di Lehman Brothers) per poi cessare a fine 2015; precisano che il socio del sig. Sismondi Roberto, ing. Raineri Romano da anni è affetto da una grave malattia ed è anche in ragione di ciò che la parte amministrativa a lui delegata è stata verosimilmente trascurata, mentre il ricorrente sin dall'origine si era occupato dell'esecuzione manuale dei lavori edili per cui a lui erano sconosciute molte delle problematiche fiscali occorse alla S.R.S di Raineri Romano e Sismondi Roberto SNC. A causa della malattia, anche l'ex socio si è trovato e si trova in difficoltà, l'ing. Raineri Romano, infatti, da anni non lavora, non ha beni mobili e immobili. Tutti i debiti erariali, tranne una posizione iva 2019, sono riconducibili alla cessata S.R.S di Raineri Romano e Sismondi Roberto SNC (doc. n. 8) e quindi sono andati a gravare sui due soci illimitatamente responsabili e di fatto sul solo Sismondi.

5. L'esposizione debitoria ammonta complessivamente a **549.487,08**; il passivo comprensivo delle spese in prededuzione è quello di cui alla tabella pag. 3 della relazione integrativa OCC datata 20.10.2025.

Il piano proposto prevede la prosecuzione dell'attività di impresa con destinazione dei flussi al mantenimento proprio e della famiglia e la parziale soddisfazione dei creditori mediante la sola finanza esterna che, a seguito della espressione di voto negativa, è stata aumentata con formulazione di una modifica migliorativa della proposta concordataria, nel senso che il terzo Sismondi Felice mette a disposizione del ricorrente per il soddisfacimento dei creditori la somma di euro 97.000,00 di cui euro 7500,00 per spese di procedura e il residuo per la distribuzione tra i creditori. Conseguentemente, tali risorse sono distribuite nel seguente modo:

CLASSE 1) Crediti soddisfatti in prededuzione

Sono rappresentati dai costi di procedura, per € 7.500,00 che vengono soddisfatti per l'intero.

CLASSE 2) Creditori strategici

Classe rappresentata da un solo creditore/fornitore strategico, per € 760,51, accollata dal padre del ricorrente

CLASSE 3) Spese Advisor Legale

Classe rappresentata dagli Advisor Legali, per € 5.000,00, accollata dal padre del ricorrente.

CLASSE 4) Crediti Privilegiati

Classe composta dai creditori privilegiati ex art. 2753 e 2749 c.c. grado 1° et 8°, per complessivi € 50.946,74, soddisfatti per l'intero.

CLASSE 5) Crediti privilegiati declassati a chirografo

Classe composta dai creditori privilegiati ex art. 2752 e 2749 c.c. grado 18° et 19°, per complessivi € 400.428,90, soddisfatti con € 35.000,00, ovvero in percentuale pari al 8,74%.

CLASSE 6) Crediti chirografari

Classe composta dai creditori chirografari ab origine, per complessivi € 91.561,44, soddisfatti con € 3.534,00, ovvero in percentuale pari al 3,86%.

L'esecuzione del piano e quindi i relativi pagamenti, così come sopra proposti, saranno eseguiti entro 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di



omologa.

Il gestore ha nuovamente comunicato la proposta migliorativa di cui sopra ai creditori aventi diritto di voto

classe 5	Privilegio declassato a chirografo	400.428,90 €	Soggetto avente diritto al voto
Privilegio art. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.	154.637,35 €		Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cuneo
Privilegio artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.	245.791,55 €		Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Cuneo
Classe 6	Chirografo		91.561,44 €
Chirografo	91.561,44 €		Agenzia della Entrate - Riscossione di Cuneo
TOTALI		491.990,34 €	

In relazione alla proposta come modificata e notificata il 6.03.2026, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cuneo – Ufficio Legale Area Riscossione – ha reso dichiarazione di voto favorevole mentre Agenzia della Riscossione -Agenzia Entrate – direzione regionale Piemonte Valle d’Aosta – procedura concorsuali a cui è stato richiesto il voto – non esprimeva alcun voto. Considerando che ai sensi dell’art. 79 CCII, la mancata espressione del voto da parte dei creditori entro il termine stabilito equivale a silenzio-assenso, il Gestore informava il Giudice Delegato che **il 100% dei soggetti aventi diritto al voto hanno accettato la proposta migliorativa formulata dal Sig. Sismondi Roberto notificata il 06 marzo 2026.**

Si tratta quindi di concordato che non si fonda sul valore di liquidazione ma soltanto sull’apporto di finanza esterna e sulla sua distribuzione secondo la regola della c.d. *relative priority rule*, con riferimento all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione, di cui all’art. 84 comma 6, CCII, ultimo periodo, atteso che è previsto il pagamento parziale dei creditori chirografari pur in difetto di soddisfacimento integrale dei creditori con privilegio generale.

Il che pone la questione sull’applicabilità di tale norma (dettata per il concordato preventivo) anche al concordato minore, non esistendo una norma analoga nelle disposizioni che regolano il concordato minore.

In tema, dall’analisi delle norme non può che farsi discendere l’applicabilità anche al concordato minore in continuità la regola della c.d. *relative priority rule* di cui all’art. 84 co. 6 poiché: 1) ai sensi del disposto dell’art. 74 co. 4 per quanto non previsto al concordato minore “*si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili*”; nulla impedisce di ritenere compatibile la disciplina della *relative priority rule* nel senso di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore); 2) l’articolo 78, comma 2 bis, nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt’altro che chiare) all’articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest’ultima disposizione, anche la distinzione tra *relative* ed *absolute priority rule* (vedi Trib. Roma decreto 25.06.2025; vedi anche Trib. Ferrara 11.03.2024: *in considerazione dl richiamo operato dall’art. 76 CCI ed in assenza di norme specifiche o incompatibili (per esempio le norme sulla formazione della maggioranza del concordato maggiore non sono*



applicabili al concordato minore che gode di una sua propria, e semplificata, disciplina), deve trovare applicazione al concordato minore in continuità la regola di cui all'art. 84 comma 6 CCI che introduce la possibilità di distribuire secondo la RPR l'attivo eccedente il valore di liquidazione; che a sua volta il valore di liquidazione, elemento cardine del piano in continuità anche per il concordato minore, e disciplinato dall'art. 87 comma 1 lett. c), consiste nel valore aritmetico corrispondente al ricavo della liquidazione dell'attivo nella procedura liquidatoria corrispondente, in questo caso la liquidazione controllata; e che solo l'attivo concordatario che superi tale valore può essere distribuito con la RPR)

Nel caso di specie, essendo il piano concordatario fondato esclusivamente su risorse esterne, può applicarsi il disposto dell'art. 84 comma 6 ultimo periodo a mente del quale le stesse possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del comma 6 (che disciplinano le regole di distribuzione del valore di liquidazione da quelle valide per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione).

6. La proposta concordataria appare più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata), come attestato dall'OCC nella sua relazione iniziale e tanto più evidente nella versione del piano migliorativa.

L'OCC ha quindi espresso un giudizio di convenienza della proposta di concordato, rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio, dal momento che consente il soddisfacimento dei creditori privilegiati con una percentuale maggiore ed in 90 giorni dalla data di passaggio in giudicato dell'omologa rispetto ad una liquidazione del patrimonio la cui durata sarebbe di 36 mesi e gli introiti stimati nettamente inferiori, in quanto i costi della procedura risulterebbero inferiori di euro 5.000,00 con un maggiore soddisfazione dei creditori complessivamente di euro 31.500,00.

7. L'immobile destinato ad abitazione coniugale su cui il sig. Sismondi ha l'usufrutto dei 3/5 è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo in favore dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo Spa con atto 28.12.2004 Notaio Paolo Viglino Rep.11249/5813 della durata di 25 anni, residua ad oggi un debito in linea capitale di circa € 53.835,00; grazie all'aiuto della sig.ra Bergui le rate di circa euro 700,00 mensili sono state, ad oggi, sempre onorate

L'art. 75 comma 2bis prevede che *“Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”*

Risulta documentalmente provata la regolarità dei pagamenti delle rate di mutuo.

L'OCC ha attestato che il sig. Sismondi dispone dei 3/5 a titolo di usufrutto dall'abitazione coniugale e delle pertinenze censite al Catasto Fabbricati del Comune di Lesegno Fg.4 C7 Particella 1840 Subalterno 8; Fg.4 A7 Particella 2263 Subalterno 2; Fg.4 C6 Particella 2263 Subalterno 3. Su detto immobile grava ipoteca volontaria a favore della banca SAN PAOLO



IMI SPA a garanzia di mutuo fondiario del 28/12/2004 (doc. n. 4) concesso ai coniugi SISMONDI Roberto e BERGUI Lara, il cui debito residuo ammonta ad oggi a residui € 53.835,00 in linea capitale (doc. n. 5). L'immobile in oggetto è stato oggetto di perizia eseguita dal geom. Alessandro MERLINO, con studio in CEVA, via Mario Gatti n. 8, il quale ha quantificato il valore dell'intero immobile in € 104.000,00 ed il valore della quota di immobile su cui grava l'usufrutto del sig. Sismondi in € 62.400,00 (doc. n. 6), ovvero circa il 60% del valore dell'immobile. Il piano prevede pertanto che l'immobile descritto in premessa, su cui grava ipoteca volontaria a favore della garanzia del mutuo fondiario succitato, non venga posto in vendita, mentre, per contro, i coniugi SISMONDI-BERGUI continueranno ad onorare il rimborso alle scadenze convenute.

Nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni sulla proposta e sul piano, che può pertanto essere omologato.

visto l'art. 80 CCI

P.Q.M.

OMOLOGA

la proposta di concordato minore presentata da **SISMONDI ROBERTO** (C.F.: SSMRRT70R20F351H), nato a Mondovì (Cn) il 20.10.1970, residente in Lesegno (CN) – Via Umberto I n. 7

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza mediante il suo inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Cuneo, 15 aprile 2026

Il Giudice delegato
Dott. Roberta Bonaudi

